



COMUNE DI SAN COSTANZO

Provincia di Pesaro e Urbino

61039 Piazza Perticari,20 (PU) - tel. 0721-951210 – fax 0721-950056

e-mail: comune@comune.san-costanzo.pu.it

<http://www.comune.san-costanzo.pu.it>

ORDINANZA N° 10/2010

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA PREVENZIONE E PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA “ZANZARA TIGRE” (AEDES ALBOPICTUS) NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Preso atto che dal 2003 è stata rilevata, nel territorio comunale di San Costanzo, la presenza della “zanzara tigre” (*Aedes albopictus*), come comunicato dall’Azienda U.S.L. n° 3 con nota protocollo n. 165 del 1 settembre 2003;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, e in particolare della “zanzara tigre” che, anche per la sola azione ectoparassitaria, è un pericoloso infestante, soprattutto in area urbana;

Preso atto che durante l’estate 2007 si è manifestato, in alcune province della confinante Romagna, un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, primo focolaio autoctono avutosi in Europa, che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria derivante dalla possibilità di un’ulteriore diffusione connessa con la presenza della “zanzara tigre”;

Preso atto, pertanto, dell’eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l’incolumità dei cittadini e che determina l’urgenza di provvedere alla regolamentazione e all’imposizione di prescrizioni idonee a evitare l’ulteriore diffondersi del fenomeno;

Fatti salvi gli interventi propri del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare dalla “zanzara tigre”, e considerato che l’intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione di “zanzara tigre”, e considerato che è quindi necessario rafforzare la lotta a tale insetto agendo principalmente sulla rimozione dei focolai e con adeguati trattamenti larvicidi;

Rilevato che questo insetto depone le uova in modeste raccolte di acqua stagnante, come quelle che si possono formare in una molteplicità di contenitori, quali, ad esempio, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l’irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica, caditoie interne ai tombini per la raccolta di acqua piovana, ecc.;

Rilevato anche che le uova di questo insetto, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall’acqua, danno origine allo sviluppo di larve, generalmente nel periodo compreso tra maggio e ottobre;

Tenuto conto del disagio prodotto dalla presenza di questo insetto, fortemente aggressivo nei confronti delle persone durante le ore diurne, soprattutto all’aperto, e che per contenerne l’infestazione, e per garantire l’efficacia della campagna di prevenzione, occorre estendere necessariamente l’intervento larvicida anche su aree di proprietà privata;

Ravvisata la necessità di attivare adeguate misure urgenti di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione di questo insetto e pertanto anche su aree private poiché l’insetto può determinare significativi problemi, anche di igiene e sanità pubblica;

Preso atto della nota inviata da ASUR MARCHE – Zona Territoriale n. 3 (prot. 1402 PGN 10965 del 21/05/2010);

Considerato di estendere l’efficacia temporale della presente ordinanza a tutto il periodo estivo e fino alla data 31 ottobre 2010, poiché di norma, in zona, tale è il periodo favorevole allo sviluppo di questo insetto,

riservandosi comunque di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di eventuali scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Considerata la necessità di provvedere a un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati e alla popolazione presente sul territorio comunale;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

Vista la Circolare n. 42/1993 del Ministero della Sanità, avente ad oggetto "Sorveglianza sulla diffusione delle zanzare della specie *Aedes albopictus*";

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Viste le linee-guida per la sorveglianza ed il controllo della "zanzara tigre" diramate dall'Istituto Superiore di Sanità;

ORDINA

1. a tutti i privati cittadini, amministratori condominiali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni, di:

- **non abbandonare** oggetti e contenitori, di qualsiasi natura e dimensione, nei quali possa raccogliersi acqua piovana, compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari;
- **di procedere**, ove si tratti di oggetti e contenitori non abbandonati, ma sotto controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, presenti negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, balconi e lastrici solari, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia. In alternativa alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o al loro svuotamento quotidiano, ma non scaricando nei tombini; queste prescrizioni non si applicano alle ovitrappele impiegate dal Comune per il monitoraggio dell'infestazione;
- **trattare** con larvicidi i piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali, ad esempio, i vasi portafiori presenti nei cimiteri, o introdurre in essi filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro di acqua. Nel caso di contenitori di fiori finti, si deve introdurre sabbia o ghiaia fino al completo riempimento del contenitore;
- **svuotare** le vasche, fontane e laghetti ornamentali o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi, o introdurre pesci larvivori (tipo pesci rossi);
- **pulire** i tombini di raccolta delle acque piovane, presenti nei giardini e cortili, prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;
- **trattare** l'acqua dei tombini di raccolta delle acque piovane, presenti negli spazi di proprietà privata, con prodotti di sicura efficacia larvicida, da parte degli stessi proprietari, inquilini o amministratori condominiali. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Independentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
- **tenere** sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno di acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- **pulire** bene i vasi prima di portarli all'interno durante i periodi freddi o prima di esporli all'esterno. L'abitudine di portare le piante al riparo durante l'inverno è una delle cause che generano la schiusa delle uova invernali non appena le piante stesse vengono di nuovo esposte e innaffiate nella stagione primaverile.

2. In particolare, i soggetti di seguito indicati devono osservare le seguenti prescrizioni:

- a) **i proprietari, gli amministratori condominiali e tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e/o ad altri usi, devono:**

- **assicurare** lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, per evitare raccolte di acqua stagnante anche temporanee;
- **procedere** autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;

b) i soggetti pubblici e privati, gestori di corsi d'acqua, scarpate, cigli stradali, di cantieri fissi e mobili, devono:

- **mantenere** le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta, anche temporanea, di acque stagnanti;
- **eliminare** le sterpaglie;
- **procedere** autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;

c) i conduttori di orti devono:

- **privilegiare** l'annaffiatura diretta tramite contenitore, da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (ad esempio teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** con coperchi a tenuta, o con rete zanzariera ben tesa gli eventuali serbatoi di acqua, oppure introdurre negli stessi pesci larvivori (tipo pesci rossi);

d) i proprietari e i responsabili di depositi e di attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiale di recupero, devono:

- **adottare** tutti gli accorgimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte di acqua (se non è possibile lo stoccaggio dei materiali al coperto); ad esempio: il telo impermeabile sotto il quale viene effettuato lo stoccaggio di materiali vari, deve essere ben teso e ben fissato, in modo da evitare che si raccolga acqua nelle pieghe e negli avvallamenti; oppure le raccolte idriche devono essere svuotate completamente dopo ogni pioggia;
- **assicurare**, nei riguardi di materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili gli accorgimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 o 6 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

e) i gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita, e i detentori di pneumatici in generale, devono:

- **stoccare** i copertoni (dopo averli svuotati di eventuali raccolte di acqua) al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, disporli a piramide e coprirli con teli impermeabili ben fissati, in modo da evitare raccolte di acqua sui teli stessi;
- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese tempi brevi di prelievo;
- **procedere** alla disinfestazione dell'acqua contenuta nei copertoni, entro 5 o 6 giorni da ogni pioggia, qualora non siano applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- **non consegnare** copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

f) i responsabili dei cantieri devono:

- **evitare** raccolte idriche in area di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica; oppure devono essere svuotati completamente, con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività, e quelli di risulta, in modo da evitare raccolte di acqua;

- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti, in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

g) tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati, devono:

- **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta di acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi di acqua;
- **eseguire** adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

3. fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, i soggetti pubblici e privati, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinentziali, possono attuare interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

AVVERTE

- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano aver titolo per disporre legittimamente del luogo in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza incorreranno nella sanzione amministrativa pecuniaria di € 103,00, prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
- In caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti, secondo le procedure e le modalità vigenti in materia.

DISPONE

- sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il personale del Corpo di Polizia Municipale e del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.U.R. -Zona Territoriale n° 3 di Fano.
- Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio fino al 31 ottobre e al portale: www.comune.san-costanzo.pu.it per tutto il tempo di validità del provvedimento stesso.
- Ai sensi degli articoli 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge n° 241/1990: l'unità organizzativa competente è il Settore Tecnico; il responsabile del procedimento è l'Ing. Stefano Rastelli, tel. 0721-951214, Piazza Peticari n. 20, 61039 San Costanzo;
- contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona (legge 6 dicembre 1971 n°1034), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199).

San Costanzo, lì 15 giugno 2010

IL SINDACO

f.to Dott.ssa Margherita Pedinelli